

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. (Finalità)

1. Nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, nonché in attuazione del principio di pluralismo culturale assunto a valore fondamentale dallo statuto regionale, la Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo dell'informazione sul proprio territorio.
2. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere all'accesso ai mezzi di informazione e di divulgazione della cultura ai disabili sensoriali.
3. La Regione favorisce lo sviluppo di "relazioni di sistema" al fine di incentivare la piccola editoria e l'economia della conoscenza

Capo II.- Stampa di informazione periodica locale

Art. 2. (Attività regionali)

1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione pone in essere attività finalizzate a:
 - a) sostenere la stampa di informazione periodica locale;
 - b) sostenere la distribuzione locale e la diffusione della stampa periodica di informazione;
 - c) promuovere la definizione e l'attuazione di progetti per la diffusione, l'analisi e la lettura della stampa d'informazione locale.

Art. 3. (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 2, la Regione attua i seguenti interventi:
 - a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;
 - b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;
 - c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
 - d) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 7.500 euro l'anno per ciascun soggetto e a 25.000 euro per ciascuna aggregazione di soggetti.
4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze e nel promuovere la propria attività, garantiscono un minimo del 40 per cento di inserzioni istituzionali a favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 4 della presente legge.
5. Le Province, i Comuni e gli altri enti locali della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel promuovere la propria attività, possono garantire un minimo del 40 per cento di inserzioni a favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 4. (Destinatari)

1. Gli interventi di cui all'articolo 8 sono erogati a favore di imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale ed attività produttiva in Sicilia, che editano periodici:
 - a) con regolarità da almeno quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e che

- siano iscritti al registro degli operatori di comunicazione;
- b) con frequenza non quotidiana ed a carattere almeno settimanale;
 - c) con periodicità regolare di almeno quarantadue uscite per i settimanali, ventuno uscite per i quindicinali, dieci uscite per i mensili, cinque uscite per i bimestrali;
 - d) con copertura territoriale di capoluoghi provinciali o sovracomunale e con tiratura non inferiore alle mille copie per ogni uscita in vendita o in abbonamento postale;
 - e) finalizzati prioritariamente all'informazione locale ed alla valorizzazione dei temi riguardanti la realtà sociale, economica e culturale della Sicilia;
 - f) aventi le seguenti caratteristiche editoriali dei giornali:
 - 1) impaginazione in colonne;
 - 2) foliazione di almeno dodici pagine;
 - 3) pluralità di contenuti informativi;
 - 4) destinazione di almeno il 40 per cento delle pagine su base annua all'informazione locale sulla società e vita politica locale, sulla cronaca e sulle istituzioni e destinazione di una quota non superiore al 25 per cento di pubblicità su base annua.

Capo III - Interventi di sostegno

Art. 5 (Interventi formativi e promozionali)

1. La Regione nell'ambito della programmazione degli interventi formativi, promuove la realizzazione di appositi corsi di qualificazione professionale per la gestione organizzativa e per la qualificazione del personale del settore della stampa periodica locale